

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI VELLETRI (RM)

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

PREMESSO CHE l'Organo di Revisione dell'Ente cessa dal proprio incarico il 14 novembre 2009;

INFORMA

CHE il Consiglio Comunale deve procedere al rinnovo dell'Organo di Revisione Contabile;

CHE il Collegio, secondo quanto previsto dall'articolo 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, deve essere tassativamente composto:

1. da un iscritto al Registro dei Revisori Contabili, il quale svolga le funzioni di Presidente del Collegio;
2. da un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti;
3. da un iscritto all'Albo dei Ragionieri.

CHE i revisori durano in carica tre anni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di nomina o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e sono rieleggibili per una sola volta;

CHE la nomina, la composizione, la durata dell'incarico, le cause di cessazione dell'organo di revisione dell'Ente, di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità dello stesso e i compensi, sono disciplinati dagli articoli da 234 a 241 del TUEL;

CHE, nell'espletamento delle proprie funzioni, il Collegio dei Revisori si ispirerà ai principi di comportamento stabiliti dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri;

CHE il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria è stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di nomina, in base alle disposizioni di cui ai DD.MM. sopramenzionati e dall'art. 241 D. Lgs n. 267/00;

CHE l'art. 241 del TUEL rimanda al D.M. Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 31 ottobre 2001, aggiornato con DM 20.05.2005, la determinazione dei limiti massimi del compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria degli Enti;

CHE il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell'organo di revisione economico - finanziaria è fissato in ragione della fascia demografica del Comune di Velletri al 31.12.2007;

CHE, all'organo di revisione economico-finanziaria, avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio.

CHE il Revisore contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l'Ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;

VISTI gli artt. 42 e 134 del Dlgs. 267/2000;

VISTI gli artt. da 234 a 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI gli artt. 84 del TUEL, come modificato dalla L. 24.12.2007 n. 244, e l'art. 77 bis, comma 13, della L. 133/2008;

VISTO altresì l'art. 67 dello Statuto del Comune di Velletri;

VISTO il D.L. 16.05.1994 n. 293;

VISTI gli artt. 107 e 183 del Dlgs. 267/2000;

INVITA

gli interessati a ricoprire la carica di Revisori dei Conti del Comune di Velletri -, a presentare, presso L'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VELLETRI, sito in Velletri 00049 (RM) – P.zza C. Ottaviano Augusto, n.1, **a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso (16.11.2009), ed entro e non oltre le h. 12.00 del giorno 07.12.2009** (sette dicembre duemilanove), **una dichiarazione di disponibilità all'incarico, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta in forma non autenticata, presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore**, ove siano indicati:

1. data, luogo di nascita, residenza, cittadinanza;

2. gli estremi dell'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili e/o all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

3. dichiarazione - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 - dell'assenza di motivi di incompatibilità e/o di ineleggibilità; altresì di assenza di conflitto di interesse con l'incarico da assumere, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 236 del D.Lgs. 267/2000.

(Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. Dunque, non possono essere eletti alla carica e, se eletti decadono dall'Ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso).

4. dichiarazione resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni (v. artt. 46 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445), con la quale il soggetto attesti il rispetto dei limiti in ordine all'assenza dei limiti degli incarichi di cui all'art. 238 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267.

(Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazioni inferiore a 5.000 abitanti).

5. dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la elezione alla carica di Consigliere Comunale, e di non sussistenza, nei propri confronti, delle cause ostative alla candidatura di cui agli art 58, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali (v. art. 238, comma 2, del TUEL).

(Non possono candidarsi e l'eventuale elezione è nulla : *a*) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; *b*) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; *c*) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera *b*); *d*) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; *e*) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Le disposizioni sopra previste non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327).

6. Alla dichiarazione dovrà essere allegato il proprio curriculum professionale, nonché ogni altro documento ritenuto utile alla valutazione del candidato.

7. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. 196/2003, di consenso al trattamento dei propri dati personali utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali”.

L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni , con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238 del TUEL (v. artt. 46 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445).

L'Ufficio Affari Generali del Comune di Velletri 00049 (RM), P.zza C. Ottaviano Augusto, n. 1. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Fabiani – Tel. 0696158297 – Fax al n. 069640145.

Copia del presente avviso viene pubblicato presso:

- l'Albo Pretorio del Comune di Velletri dal giorno **16.11.2009**;
- il sito internet del Comune di Velletri – www.comune.velletri.rm.it;

nonché trasmesso, a mezzo fax, al Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Roma al numero 0647863349.

Velletri, il 12.11.2009.

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Roberta Fabiani)

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
(Dott.ssa Rossella Prosperì)